



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2016/4913/00006

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE/SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Unità Operativa Ufficio di Piano

OGGETTO: adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre - Parere in merito alla variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2012 e s.m.i.

TIPO ATTO: Delibera per il Consiglio
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE _____ (*rag. Carlo Giacomello*)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO _____ (*ing. Luigi Fantini*)

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO _____ (*dott. Marina Del Giudice*)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03/09/2012, in vigore dal 10/01/2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012 di conferma di esecutività della delibera di approvazione;

RILEVATO che:

- la Società Lunikgas S.p.A. con sede a Cologne (BS) in data 17/07/2015 ha presentato allo Sportello Unico Intercomunale dell'area udinese domanda unica (cod. SU/26.2015.UD) per l'ampliamento e la modifica di un impianto di distribuzione di carburante sito in Udine, in via Cjarande 101, con contestuale richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2012 "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";
- il progetto è finalizzato all'offerta di nuovi prodotti meno inquinanti (GPL, gas metano e dispositivi di ricarica elettrica) e prevede l'ampliamento dell'area di pertinenza del distributore e altre opere di modifica e adeguamento funzionale;
- dal punto di vista urbanistico l'intervento di ampliamento e modifica dell'impianto di distribuzione carburanti ricade in zona "agr", destinata alla conservazione degli ambiti agricoli ai sensi dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del Parco Comunale del Torre;

RICORDATO che relativamente all'impianto di distribuzione carburanti in oggetto:

- è stata rilasciata dal Comune di Udine la concessione edilizia in data 17/06/2003, cod. CE/52.3.2003, PG/ 10896;
- è stata rilasciata dal Comune di Udine l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio in data 22/07/2003 (PG 963-26282);
- è stato rilasciato dalla Commissione di Collaudo di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.Reg. 0394/Pres. del 16.12.2002 il certificato di collaudo;
- è stata dichiarata dalla ditta Lunikgas S.p.A. la compatibilità territoriale e l'idoneità tecnica ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19/2012 (PG/E 0068597 del 18/05/2016);

CONSIDERATO che in data 19/02/2015 il Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, su istanza di parere preventivo presentata dalla ditta Lunikgas s.p.a in data 13/11/2014 circa la
2016/4913/00006

fattibilità dell'intervento, ha comunicato che l'intervento edilizio proposto contrasta con le prescrizioni dell'art 51 delle norme di attuazione del P.R.G.C. che non consentono l'installazione di nuovi impianti nelle zone di interesse agricolo paesaggistico nel Parco del Torre;

RICHIAMATA la Legge Regionale 11 ottobre 2012 n. 19 e s.m.i. recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti", che prevede la competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di distribuzione carburanti a conclusione di un procedimento unificato con le modalità previste per l'istituto della Conferenza di servizi, subordinatamente alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria;

DATO ATTO che il progetto di cui alla domanda unica pervenuta in data 17/07/2015 cod. SU/26.2015.UD non è compatibile dal punto di vista urbanistico con la vigente normativa del Piano Regolatore Generale e, per poterlo realizzare, si rende necessaria la predisposizione di una variante urbanistica;

RICHIAMATO l'art. 40 comma 2 della L.R. 19/2012 che così riporta: *"Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio."*;

RILEVATO che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05/11/2015 ha espresso parere favorevole con la prescrizione che tutte le siepi previste dal progetto abbiano un'altezza minima di m. 1,80 e che siano realizzate con piante in carpino;

VISTO l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale redatto in data 24 maggio 2016 e composto da un fascicolo unico contenente:

– relazione;

– estratto norme di attuazione – appendice 2 – Parco Comunale del Torre – stato di fatto;

- estratto norme di attuazione – appendice 2 – Parco Comunale del Torre – variante;
- relazione S.I.C. (Z.S.C.);
- relazione verifica preventiva V.A.S.;
- asseverazione D.lgs. n. 42/2004;

VISTA la Relazione di compatibilità geologica che accompagna la variante predisposta dal geol. Paolo Floreani, iscritto all'ordine dei geologi del FVG al n.58, pervenuta via PEC in data 24/05/2016 prot. PG/E 0071689;

DATO ATTO che l'elaborato di variante e la relazione di compatibilità geologica integrano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40, comma 9, della L.R. 19/2012, il progetto definitivo dell'opera di cui alla domanda unica SU/26.2015.UD sopra specificata;

DATO ATTO che la presente variante che segue la procedura di approvazione di cui al sopracitato art. 40 della L.R. 19/2012 e costituisce, al contempo, una modifica urbanistica del Parco Comunale del Torre, si intenderà definitivamente approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Comitato tecnico – scientifico, ai sensi dell'art.6 della L.R.42/96 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”;

VISTA la Relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 e della D.G.R. 11 luglio 2014 n. 1323;

ATTESO che la variante in oggetto non produce incidenze significative verso i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) presenti nel territorio dei Comuni limitrofi né verso Zone a Protezione Speciale (Z.P.S) e pertanto si ritiene che per la variante non sia necessaria l'attivazione della verifica di significatività dell'incidenza;

VISTA la Relazione relativa alla verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008);

RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO che a termini di legge l'Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa, dopo aver conseguito i necessari ed opportuni pareri, anche successivamente all'espressione del parere di assenso sulla variante e prima del rilascio dell'autorizzazione unica prevista dalla L.R.19/2012;

VALUTATO pertanto di dare corso all'espressione del parere sulla variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della

variante che avverrà con autorizzazione unica in sede di Conferenza di servizi, e che nello stesso provvedimento sarà dato atto di tale verifica;

RITENUTO, alla luce dei contenuti della variante, di indicare alla Giunta Comunale la Commissione Locale per il Paesaggio quale soggetto competente in materia ambientale a cui richiedere il parere in merito alla relazione di verifica sopra specificata:

DATO ATTO che nell'ambito interessato dalla variante, come attestato dall'asseverazione contenuta nel fascicolo unico:

- non sono presenti beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004;
- non sono presenti beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004;
- non sono presenti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi, nè “aree a rischio archeologico”;

ACCERTATO che la variante non include beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione o di altri enti con funzione di pianificazione territoriale e pertanto non è necessario raggiungere con essi alcuna intesa;

RITENUTO di delegare il Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente o suo delegato, quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per il progetto in argomento;

RITENUTO di esprimere parere favorevole alla proposta di variante in quanto il progetto di adeguamento FUNZIONALE e ampliamento dell'impianto con la differenziazione dei carburanti contribuisce a promuovere la mobilità di veicoli alimentati con carburanti alternativi e a ridurre la produzione di anidride carbonica e degli altri inquinanti atmosferici, in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco per il quinquennio 2013-2018 “Azione 5: Udine città pulita: ambiente e territorio. Energia pulita.” e del Piano di Azione per l'energia sostenibile (PAES) in quanto amplia l'offerta di distributori a metano nel territorio comunale;

VISTI:

- la L.R. 19/2012 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;
- la L.R. 42/96 “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e il D.Lgs. n. 4/2008;
- il D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della L.R. 19/2012 e s.m.i., alla variante relativa all'adeguamento funzionale e all'ampliamento di un impianto di

distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco del Torre costituita dal fascicolo unico predisposto in data 24/05/2016 dal Servizio Pianificazione Territoriale costituito da:

- relazione;
 - estratto norme di attuazione – appendice 2 – Parco Comunale del Torre – stato di fatto;
 - estratto norme di attuazione – appendice 2 – Parco Comunale del Torre – variante;
 - relazione S.I.C. (Z.S.C.);
 - relazione verifica preventiva V.A.S.;
 - asseverazione D.Lgs. n. 42/2004;
2. di allegare alla presente deliberazione, oltre all'elaborato di cui al punto 1), la citata relazione di compatibilità geologica redatta dal geol. Paolo Floreani, affinché ne formino parte integrante e contestuale;
 3. di dare atto che gli elaborati di cui ai soprastanti punti 1) e 2) integrano il progetto dell'intervento soggetto ad autorizzazione unica;
 4. di stabilire che, prima della approvazione della presente variante così come previsto dall'art.40 comma 2 della citata L.R.19/2012, dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 che prevede l'espressione formale da parte dell'Autorità competente; tale procedura si svilupperà sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (direttiva comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008), così come redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale;
 5. di indicare in qualità di Autorità procedente all'Autorità competente, comunque autonoma nell'assunzione delle sue determinazioni, la Commissione Locale Paesaggio quale soggetto competente in materia ambientale da consultare;
 6. di dare atto altresì che, ad intervenuta approvazione della variante, alla stessa sarà attribuito un numero progressivo di identificazione;
 7. di delegare il Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente o suo delegato, quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per il progetto in argomento;
 8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 9. di incaricare le strutture comunali competenti per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento e per tutte le incombenze finalizzate alla trasparenza dell'attività di pianificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.